

**REGOLAMENTO (CE) N. 1411/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 1996**

**che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto
d'importazione presentate nel mese di giugno 1996 per i giovani bovini maschi
destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1119/96 della Commissione, del 21 giugno 1996, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1996 — 30 giugno 1997) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1119/96 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1996/1997; che, per le domande di diritti d'importazione, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentato negli Stati membri salve l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1119/96 è soddisfatta entro il limite dello 0,637 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 4.